

COMUNE DI VERDELLO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del)

INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento
Art. 2. Istituzione della TARIP
Art. 3. Classificazione dei rifiuti
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 5. Soggetto attivo
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 7. Soggetti passivi
Art. 8. Produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 9. Superficie degli immobili
Art. 10. Costo di gestione
Art. 11. Determinazione della tarip
Art. 12. Periodi di applicazione del tributo
Art. 13. Occupanti le utenze domestiche
Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 17. Tributo giornaliero
Art. 18. Riduzioni e agevolazioni tariffarie
Art. 19. Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
Art. 20. Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico e possibilità di eventuale reintegro
Art. 21. Riduzioni per il riciclo di rifiuti urbani
Art. 22. Obbligo di dichiarazione
Art. 23. Attività di controllo , accertamento e rateazioni
Art. 24. Riscossione, versamento, rimborsi e importi minimi
Art. 25. Controlli dei dati e accesso agli immobili
Art. 26. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati
Art. 27. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti e di rettifica, alle richieste scritti di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati
Art. 28. Decorrenza ed efficacia del regolamento
Art. 29. Norma di rinvio
ALLEGATO A

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, intendendo, con il presente regolamento, attivare il tributo puntuale di cui al comma 667 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.
2. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158, al quale si rinvia.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché il *Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani assimilati e per la pulizia del territorio*, adottato con delibera di C.C. n. 10 del 3/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".

Art. 2.
ISTITUZIONE DELLA TARIP

Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI Puntuale (di seguito TARIP) di cui all'art. 1 comma 667 della Legge 147/2013. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

Art. 3.
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. **Si definisce "rifiuto"** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- A.** Locali ed aree scoperte non suscettibili, secondo la comune esperienza, di produrre rifiuti urbani in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- a. *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- b. *locali non arredati e non utilizzati;*
- c. *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente*

al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

d. solai, sottotetti e cantine;

e. superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

b. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

c. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

d. aree impraticabili o intercluse da recinzione;

e. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

f. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

g. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

h. locali non arredati e non utilizzati;

i. porzioni di superficie dei magazzini funzionalmente connessi all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materia prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e, comunque, delle parti di area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.

B. aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze scoperte e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, i posti auto scoperti, i cortili ecc..;

C. gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati all'attività di culto vera e propria e alle aree scoperte di relativa pertinenza;

D. sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

E. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

F. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

G. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

4. La presenza di arredo con l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione

dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

7. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma 3, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, sulla base di elementi obiettivi di direttamente rilevabili, da specificare nella medesima dichiarazione.

Art. 7 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne venga dimostrato l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente mediante la documentazione riportata nel presente articolo.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile o risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva su cui è svolta l'attività, le seguenti riduzioni forfetarie:

Falegnamerie	25%	
Autocarrozzerie	50%	
Autofficine meccaniche	50%	
Autofficine di elettrauto	50%	
Distributori di carburante	20%	
Lavanderie	10%	
Verniciatura	50%	
Galvanotecnici	50%	
Fonderie	50%	
Laboratori fotografici, eliografie	10%	
Motoriparatori, gommisti	50%	
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici		10%
Laboratori di analisi, farmaceutici	10%	
Autoservizi. Autolavaggi, autorimessaggi	15%	
Pelletterie e zincaturifici	15%	
Officine di carpenteria metallica	15%	
Tipografie, stamperie, incisioni	20%	
Marmisti, vetrerie	15%	
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%.	

Per eventuali attività non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

Documentazione richiesta: documentazione dalla quale risulti dimostrato l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e risultino i quantitativi smaltiti, suddivisi per qualità del rifiuto, la specificazione dell'attività svolta, l'articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con relativo codice CER. Di conseguenza, a titolo di esempio dovranno essere prodotti:

- fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali;
- fotocopia formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative;
- scheda di rilevamento dei rifiuti speciali;

La richiesta sarà riferita all'anno appena trascorso e dovrà contenere apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà che per l'anno in corso permangono le condizioni che danno diritto alle riduzioni di cui trattasi.

Art. 9

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la

numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

2. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate o dagli accertamenti effettuati ai fini della TARSU o TARES.

Art. 10

COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti e approvati dal Comune entro i termini di legge, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.

4. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31 ed il relativo costo è sottratto dal costo da coprire con il tributo.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIP

1. La TARIP è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto secondo le disposizioni Arera.

2. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore e dalle

stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani conferiti da ciascuna categoria nonché dei volumi dei contenitori assegnati e delle relative frequenze di svuotamento.

3. Il conferimento dei rifiuti indifferenziati (frazione secca) avviene utilizzando esclusivamente appositi contenitori dotati di sistemi di riconoscimento elettronico RU reperibili presso le sedi definite dall'Amministrazione comunale. Le sole utenze domestiche che debbano smaltire ausili assorbenti e presidi sanitari dovranno conferire tale tipologia di rifiuto in appositi contenitori dotati di sistema di riconoscimento elettronico PN reperibili, su richiesta, presso le sedi definite dall'Amministrazione comunale.

4. La tariffa viene determinata in relazione alle spese da sostenere per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tale tipologia di rifiuti sulla base del numero degli svuotamenti dei contenitori dotati di sistemi di riconoscimento elettronico in dotazione a ciascuna utenza.

5. La tariffa è calcolata in parte sulla base della misurazione, in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa.

I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:

- a) la riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
- b) il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
- c) il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato;
- d) il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;

6. Nel caso in cui l'utente effettui annualmente un numero di vuotature minime inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel piano tariffario, viene addebitata la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore in uso per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori in uso per le utenze non domestiche.

7. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.

8. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.

11. Negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento verranno addebitati gli svuotamenti minimi e quelli eccedenti se disponibili, con eventuale conguaglio nel primo avviso successivo. Nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore RU, gli svuotamenti minimi ed eccedenti verranno addebitati per singolo contenitore.

Art. 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del primo gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto. Il numero dei componenti il nucleo familiare, sia per i residenti sia per i non residenti, deve intendersi valido per l'anno di riferimento. Qualsiasi variazione del numero dei componenti il nucleo familiare che interviene in corso d'anno, decorre dal semestre successivo. Solo nel caso di decesso di uno dei componenti il nucleo familiare la variazione del numero degli occupanti ai fini della tassazione decorre dal mese successivo all'evento.

3. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi. Nel caso di soggetti residenti, ma domiciliati o dimoranti altrove (anziani e disabili ricoverati in istituto in via definitiva e minori a seguito di provvedimento del Tribunale dei minori) la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare risultante in anagrafe deve essere richiesta dal contribuente entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. L'istanza deve essere adeguatamente documentata.

4. Per le superfici dei locali pertinenziali alle civili abitazioni si assume il numero convenzionale di un componente, ai fini della tassazione, considerando la sola parte fissa della tariffa. La parte variabile della tariffa viene assunta pari a zero. Per locali pertinenziali alle civili abitazioni si intendono i box utilizzati dai componenti il nucleo familiare e le cantine, soffitte e ripostigli ad uso domestico, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili.

5. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kb, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, in base alle tabelle allegate al D.P.R. n.158/1999.

6. E' facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. n. 158/1999, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Art. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La **quota variabile 1** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 27/04/99, n. 158.

3. La **quota variabile 2** della tariffa per le utenze domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Kg) per la quantità (Kg) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di chili che ogni categoria di utenza è tenuta a corrispondere e a pagare nell'anno N applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi in chilogrammi è determinato dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente applicando ai litri di rifiuto conferiti (numero svuotamenti*volume del bidone assegnato) un coefficiente di densità apparente ($\rho = \text{KG/LT}$) per la conversione in chilogrammi, stabilito annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per ogni chilogrammo di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente eccedente tale valore minimo, è applicata la quota variabile 2, da pagare a congruo nell'anno N+1.

Il numero dei conferimenti minimi attribuito ad ogni utente, da pagare nell'anno N, corrisponde al numero dei conferimenti minimi della categoria assegnata al momento dell'elaborazione del ruolo. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i chilogrammi di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile 2, è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Il valore per categoria dei chilogrammi minimi e il valore della tariffa variabile euro/chilogrammo per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15

TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La **quota variabile 1** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. La **quota variabile 2** della tariffa per le utenze non domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Kg) per la quantità (Kg) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di chili che ogni utenza è tenuta a corrispondere e a pagare applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi in chilogrammi è determinato dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente applicando ai litri di rifiuto conferiti (numero svuotamenti*volume del bidone assegnato) un coefficiente di densità apparente ($p=KG/LT$) per la conversione in chilogrammi, stabilito annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per ogni chilogrammo di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente eccedente tale valore minimo, è applicata la quota variabile 2. La quota variabile 2, verrà addebitata interamente a conguaglio nell'anno N+1. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i chilogrammi di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile 2, nel limite dei conferimenti minimi attribuiti all'utenza in sede di approvazione del Piano Tariffario, è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti o che non hanno effettuato conferimenti nell'anno precedente, ad esclusione di quelle che abbiano comunicato la volontà di uscita dal servizio pubblico ai sensi degli artt. 20 e 21 che non sono tenute al pagamento. In tali casi, i conferimenti minimi verranno attribuiti utilizzando come base di calcolo i mq e il coefficiente di produttività K_d .

Il valore per utenza dei chilogrammi minimi e il valore della tariffa variabile euro/chilogrammo per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di cui all'**ALLEGATO A**; l'inserimento in una delle categorie avviene sulla base della categoria di occupazione dichiarata o, in mancanza, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre all'Ufficio Tributi la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva

attività svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata dall'Ufficio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 17

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 18

RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella **quota fissa** e nella **quota variabile 1**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
2. nella misura massima del 20 %, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% del suo ammontare. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 1.000 metri lineari.
4. Alle utenze domestiche che praticano la raccolta differenziata mediante l'apparecchio tritarifiuti della frazione organica, è riconosciuta una riduzione pari al 15%. Lo svolgimento di tale pratica dovrà essere comprovato anche mediante la fattura di acquisto e installazione dell'apparecchio.

5. Sono riconosciute riduzioni pari al 25% dell'ammontare complessivo del tributo (**quota fissa e nella quota variabile 1**) nei casi di:
 - a) abitazioni con unico occupante ultrasessantacinquenne;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
6. E' riconosciuta l'esenzione per gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
7. E' riconosciuta una detrazione del 15% sull'ammontare del tributo ai nuclei famigliari con tre o più figli residenti e dimoranti nel Comune di Verdello, presso la stessa utenza.
1. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'insorgenza del diritto all'agevolazione e vengono meno a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo al venire meno dei presupposti che danno diritto alla riduzione. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.
2. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
3. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
4. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nel forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
6. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
8. Le riduzioni sono applicate a congruaggio, anche tramite la restituzione delle somme che

eventualmente fossero già state versate.

9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
10. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

Art. 19

OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della **quota variabile 1** del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa **e della quota variabile 2**
3. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, da parte delle le utenze non domestiche, di cui al comma 2, deve essere effettuata per un periodo non inferiore due anni secondo le modalità indicate al successivo articolo 21, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 20

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO E POSSIBILITÀ DI EVENTUALE REINTEGRO

1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare una comunicazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune. In tale comunicazione devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento, con i relativi riferimenti catastali
 - le loro superfici tassabili, suddivise per utilizzo (es. mense, uffici, magazzini prodotti finiti, ecc..)
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti)
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers,

- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

3. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Entro 30 giorni dalla richiesta di reintegro nel servizio pubblico, il Comune trasmette tale richiesta al gestore il quale entro trenta giorni esprime il parere di fattibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006.

7. L'esenzione dal versamento della quota variabile 1 del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al protocollo del Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.

8. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.

10. La quota variabile 1 della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

11. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

Art. 21

RIDUZIONI PER IL RICICLO DI RIFIUTI URBANI

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/2013, è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile 1 del tributo commisurata alla quantità di rifiuti urbani avviati a riciclo, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
3. La percentuale di riduzione, in ogni caso non superiore al 100% della quota variabile 1 della tariffa, è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviati a riciclo, e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
4. La riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta su richiesta dell'utenza che deve presentare annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio di ogni anno, attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi a tali rifiuti, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 22

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ogni circostanza rilevante per la sua applicazione e, in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve

essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Art. 23

ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RATEAZIONI

1. Per assicurare un'efficace controllo ai fini di evitare evasione/elusione dal pagamento, il gestore del servizio, nel caso di affidamento in appalto del servizio, e gli uffici comunali competenti, debbono collaborare al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione della tariffa.

2. In particolare:

a. l'Ufficio Tributi deve curare la gestione dell'entrata e la sua riscossione, compresi i rapporti con gli utilizzatori del servizio e gli altri uffici interessati.

b. l'Ufficio Ecologia deve collaborare con il gestore del servizio tenendo i contatti con lo stesso, curando il rapporto gestore-Ente, in particolare deve assicurare al gestore del servizio ogni possibile collaborazione in merito alle concessioni da esso rilasciate.

c. gli Uffici Polizia Locale e Commercio devono assicurare le comunicazioni necessarie in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ed effettuare i necessari controlli sia d'ufficio, sia a richiesta dell'Ufficio Tributi o direttamente dal gestore del servizio.

d. l'Ufficio Anagrafe deve assicurare la tempestiva comunicazione al gestore del servizio, nelle forme concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tariffa.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari al 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.

4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrato il parziale od omesso versamento ovvero l'omessa o infedele/incompleta denuncia, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019.

5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per la tassa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge n. 549/1995.

6. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, della Legge n. 160/2019:

a. fino a € 100,00 nessuna rateazione;

b. da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;

- c. da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d. da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e. da € 6.000,01 a € 20.000 da 25 a 36 rate mensili;
- f. oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili.

7. Ai sensi del comma 800 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta, dopo espresso sollecito.

8. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale.

Art. 24

RISCOSSIONE, VERSAMENTO, RIMBORSI E IMPORTI MINIMI

1. La tassa sui rifiuti, è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24).

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate scadenti il 16 settembre e il 16 dicembre. La prima rata è dovuta a titolo di acconto ed è determinata in misura pari al 50% sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento precedente.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore a Euro 12,00.

6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero dal quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi.

7. Non si procede all'abbuono (sgravio) o al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00 per ciascuna annualità.

8. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo sia inferiore a Euro 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento con l'indicazione della somma da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito degli interessi e delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel precedente articolo 17 commi 4 e 5, con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

Art. 25

CONTROLLO DEI DATI E ACCESSO AGLI IMMOBILI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di verifiche tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici soggette a tariffa, il Comune, ovvero il gestore

del servizio esterno, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; il gestore del servizio esterno può utilizzare dati legittimamente acquisiti e comunicati dal Comune anche tramite altri uffici pubblici o enti pubblici anche economici.

2. In caso di mancato adempimento da parte dei contribuenti alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, il personale incaricato dal Comune, ovvero dal gestore del servizio esterno, alla rilevazione, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno sette giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. Il personale di cui al precedente comma del presente articolo, può essere sostituito o assistito, negli accessi agli immobili, dagli Agenti di Polizia Locale del Comune, a seguito di richiesta dell'Ufficio Tributi o del gestore del servizio.

Art. 26

PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.

2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:

- a. Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
- b. I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e. Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- f. Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Art.27

CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:

- a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 gironi lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
- a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
- a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
- a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 28

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

- 1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2. Le disposizioni del Il presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2023 .
- 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. In caso di modifiche in materia, previste da norme comunitarie e/o nazionali, che vadano in contrasto da quanto previsto dal presente regolamento, per il principio di gerarchia delle fonti normative, si dà atto che tali modifiche avranno effetto immediato e che si provvederà, successivamente, all'aggiornamento del presente regolamento.
- 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti

al testo vigente delle norme stesse.

Art. 29
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA" ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune.

ELENCO UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici e agenzie
12. Banche ed istituti di credito , studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
16. Banchi mercato beni durevoli
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe.